



**COMUNE DI GATTEO**

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

*Servizio Economico-Finanziario*

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER L'APPLICAZIONE DELLA**

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

- Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 07.02.2007
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2008

### **Articolo 1: Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall' articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni.

### **Articolo 2: Aliquota**

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata nella misura di 0,5 punti percentuali.

### **Articolo 3: Esenzione**

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo complessivo di Euro 9.000, 00.

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 9.000,00 di cui al comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

### **Articolo 4: Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento nel testo così modificato entra in vigore il 1° gennaio 2008